



Cicerone non era iscritto all'albo degli avvocati di Roma, non all'albo degli abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, non era specializzato e non vantava crediti formativi. Aveva pure la faccia tosta di dire "*Advocatus nascitur, non fit*".

Secondo me aveva ragione lui a comportarsi così.

APPROFONDIMENTI:

- leggi all'indirizzo <http://la.wikipedia.org/wiki/Cicero> ;
- digita su Google le parole advocatus e Roma: trovi l'articolo "La figura dell'advocatus nella cultura giuridica romana", di Chiara Corbo, Università degli studi di Salerno;
- leggi "*Il <<ministero>> dell'avvocato*", Carmine Punzi. L'estratto (da Rivista di diritto processuale, anno LXIV, seconda serie, n. 3, maggio-giugno 2009) lo trovi su Rassegna Forense n. 2/2009 (aprile-giugno 2009). Questo il sommario: 1. Notazioni etimologiche. -2. La necessaria intermediazione del difensore. -3. Il rapporto parte-difensore: critica alla tesi del mandato e alla definizione del difensore come nuncius. -4. Il difensore come titolare di un ufficio privato. -5. Il regime positivo del ministero del difensore nella fase di esercizio dell'azione. -6. Il valore del ministero dell'avvocato.

Advocatus nascitur, non fit

Scritto da avv. Maurizio Perelli
Sabato 02 Ottobre 2010 21:43
